**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA**

In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 930/2008 R.G.A.C. promossa da:

*Parte_1* (C.F. *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'Avv. S. [redacted] come da delega in calce al ricorso per la riassunzione di procedimento interrotto del 13.2.2014

PARTE ATTRICE

C o n t r o

*Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 14.10.2014.

PARTE CONVENUTA

E c o n t r o

*CP_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentato e difeso, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. S. [redacted]

PARTE CONVENUTA

e con la chiamata di

*Organ* *Controparte_3* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [redacted] e [redacted] giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

TERZA CHIAMATA

e con la chiamata di



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

*Controparte_4* in liquidazione coatta amministrativa**,** in persona del commissario liquidatore *pro tempore*.

TERZA CHIAMATA contumace in riassunzione

C O N C L U S I O N I

Come precisate all'udienza del 23.02.2017:

Per parte attrice:

*"Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione, produzione ed eccezione disattesa e respinta, ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale dei convenuti* *Parte_2* *, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore e Dott.* *CP_2* *in ordine ai danni tutti patrimoniali, biologico, morale ed esistenziale subiti e subendi dall'attrice Sig.ra* *Parte_1* *per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto, CONDANNARE i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle poste risarcitorie dovute per i danni tutti alla persona, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale e non, patiti e da patire dalla sig.ra* *Parte_1* *in conseguenza ed a seguito dell'intervento chirurgico di protesi di ginocchio destro eseguito in assenza di consenso informato sul rischio specifico e per mancata tempestiva diagnosi di osteomielite cronica, liquidando le stesse nella misura che risulterà provata in corso di causa, anche all'esito di espletanda nuova CTU (previa dichiarazione di nullità della CTU a firma Dott.* *Persona_1* *nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 8304/07 RG c/o il Tribunale della Spezia, sezione distaccata di Sarzana, Giudice dott.ssa Rascioni) o comunque secondo equità. Dichiarare, incidentalmente, che l'azione del medesimo convenuto Dott.* *CP_2* *ha, nella circostanza, integrato gli estremi del reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. aggravato ex art. 583 c.p. comma 2 n. 1 per aver comportato "… una malattia insanabile", n. 3 per aver comportato "… la perdita dell'uso di un arto". Con gli interessi di legge, da calcolarsi dal dì dell'evento sino al soddisfo sulle poste liquidate e rivalutate , nonché le spese tutte del giudizio, IVA e CPA comprese, oltre a quelle del procedimento ex art 696 bis c.p.c. iscritto al n. 8304/07 RG".*

Per *CP_2*

*"…mandare assolto il concludente da ogni attrice pretesa… Vinte le spese"*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

*Parte*

*"Mandare assolta Part da ogni attrice pretesa e per il non creduto caso di accoglimento totale o parziale delle attrici domande, limitare il risarcimento a quanto effettivamente provato e dovuto e dichiarare che la compagnia CP_5 nonché la coassicuratrice CP_4 ... devono garantire e manlevare Part solidalmente o per le quote e titoli di rispettiva competenza da ogni somma denegatamente risultasse dovuta a parte attrice per capitale interessi e spese e per i titoli tutti di cui alle richieste contenute in atto di citazione con i conseguenziali provvedimenti"*

*Per Orga*

*" Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:*

*In tesi:*

*Respingere le istanze attrici tutte, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché quelle relative al procedimento ex art. 696 bis CPC, oltre ad Iva e Cpa.*

*In ipotesi:*

*Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Orga Controparte_6 [...] con riferimento alla quota del 46% del rischio assunto in polizza perché di pertinenza della Controparte_4 in virtù di coassicurazione.*

*Per l'effetto dichiarare la Organizzazione_2 a garantire e mantenere indenne l' Parte_3 , solo ed in proporzione della rispettiva quota del 56%.*

*Compensate in toto o parzialmente le spese e le funzioni di causa"*

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Risulta in atti che *Parte_1* in seguito all'intervento eseguito in data 13.9.2005 presso il reparto di Ortopedia [redacted] di [redacted] ha contratto infezione periprotesica.

Ora, come noto, in virtù dei principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale, il danneggiato deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica, nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale della struttura; mentre è posta a carico della struttura la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente nel rispetto degli standard



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

richiesti dalla disciplina di settore (e che l'evento lesivo sia stato quindi determinato da un accadimento imprevisto ed imprevedibile).

A ciò consegue che, una volta accertato, come è nella specie, che il paziente abbia contratto una infezione nosocomiale, l'ente ospedaliero, seppur anche in via indiziaria, sarà tenuto a fornire la prova positiva di aver fatto tutto quanto possibile secondo scienza per evitare o quanto meno ridurre al massimo il rischio di contaminazione, adottando in particolare tutte le misure utili e necessarie per una corretta e consapevole sanificazione del reparto (i.e., attuazione di specifici protocolli diretti all'applicazione, monitoraggio, aggiornamento e verifica dei risultati delle pratiche dirette ad evitare o contenere le infezioni…).

Ebbene, tale prova è mancata.

La documentazione versata in atti dalla difesa di *Part* con la seconda memoria istruttoria (cfr. docc. 4-6) non può, infatti, essere ritenuta sufficiente allo scopo, oltre al relativo protocollo di asepsi e alle linee guida per i blocchi operatori (di natura all'evidenza meramente programmatica) la parte essendosi limitata a produrre alcune comunicazioni di efficacia di test di sterilizzazione, peraltro riferite a date diverse da quella qui in specifico rilievo e due test c.d. *Per_2* .

Circa la parzialità e inadeguatezza di tali risultanze basti richiamare le condivisibili e puntuali contestazioni sollevate sul punto da parte attrice con la terza memoria *ex* art. 183 comma 6 c.p.c.

Quanto, poi, all'istruttoria orale comunque svolta (cfr. verbale d'udienza del 10 novembre 2015), essa non ha certamente fornito elementi idonei a colmare le sopra evidenziate carenze documentali.

Sempre tenendo conto dell'onere della prova gravante su parte convenuta, non possono, dunque, essere condivise le (peraltro generiche) conclusioni (pur di segno contrario alla prospettazione attorea) rese (sulla scorta della medesima, limitata documentazione sopra indicata) sia dal perito nella consulenza disposta in sede di A.T.P. sia da quello (prof. *Per_3* nella successiva consulenza disposta in corso di causa.

Oltre alla responsabilità di *Parte* può essere accertata anche quella dell'altro convenuto, *CP_2* all'epoca primario del reparto di Ortopedia in cui fu ricoverata e operata la paziente: ferma la medesima natura contrattuale della responsabilità invocata, infatti, su



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

*CP_2* analogamente, atteso il ruolo apicale rivestito nella struttura, non possono non farsi ricadere le conseguenze della già accertata mancanza di prova in ordine alla corretta adozione delle misure preventive del caso (restando, così, assorbito l'ulteriore profilo di colpa dedotto nei suoi confronti in atto di citazione, relativo a una asserita omissione di diagnosi).

Entrambi i convenuti devono, pertanto, essere condannati a risarcire i danni patiti dall'attrice in conseguenza dell'evento di lite.

Per la loro individuazione e quantificazione, può farsi riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio a firma del prof. *Per_4*

Ebbene, il CTU ha potuto, anzitutto, accertare, quanto all'inabilità temporanea, 670 giorni complessivi da correlare alla complicanza infettiva in oggetto, secondo pregiudizio così quantificato: inabilità totale, 171 giorni; inabilità parziale al 75%, 224 giorni; inabilità parziale al 50%, 275 giorni.

Per quanto concerne, poi, l'invalidità permanente, sono stati riscontrati esiti algico-disfunzionali di infezione post-protesica cronicizzata al ginocchio destro in attuale remissione clinica ed una sindrome disadattativa con ansia ed umore depresso in comorbidità con un disturbo depressivo preesistente.

Il CTU, quindi, premettendo che gli esiti fisiologici di una protesizzazione di ginocchio destro senza complicazioni comportano una invalidità permanente quantificabile nella misura del 15% della totale, ha evidenziato come nella specie la complicanza settica di cui sopra abbia aggravato – peggiorandolo – il decorso naturale post-protesico, comportando ripercussioni sia fisiche sia psichiche, tali da costituire un maggior danno di origine iatrogena, secondo un pregiudizio complessivo percentualizzato nella misura del 15% quale quota differenziale tra il pregiudizio atteso e quello esitato nel caso in discussione (pari al 30%).

Ritiene il Tribunale di far proprie le conclusioni del medico legale nominato - alla cui relazione peritale si rimanda integralmente - siccome logiche, tecnicamente motivate e, dunque, convincenti.

Gli importi risarcitori vengono quantificati applicando le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, considerata l'età dell'attrice [redacted] al momento del fatto.



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

Quanto all'invalidità permanente, in particolare, la relativa quantificazione viene ottenuta mediante un'operazione di sottrazione tra il valore previsto in tabella per 30 punti e quello previsto per 15 (cfr. Tribunale Roma 9.4.2005).

Per il resto, si tiene conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona, non procedendosi alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro di tale pregiudizio nella sua interezza.

Nella specie, si ritiene di operare un aumento percentuale personalizzante nella misura del 20%, il CTU avendo sottolineato, sulla base delle caratteristiche cliniche ed anagrafiche del soggetto, che i postumi residuati hanno significativi riflessi negativi sulle attività dinamico-relazionali della stesso, limitandone l'autonomia individuale.

Il danno biologico permanente patito da *Parte_1* in conseguenza dei fatti di causa viene così liquidato (cd. punto pesante, comprensivo del danno morale, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte) in euro € 108.459,60

Quanto al danno da invalidità temporanea, sempre applicando i parametri delle Tabelle di Milano e prendendo come base l'importo giornaliero di € 100,00, da ritenersi congruo nella fattispecie, viene, invece, riconosciuto l'importo complessivo di € 47.650,00.

Si tratta di somme già attualizzate alla data odierna, atteso il continuo aggiornamento delle tabelle milanesi.

Su di esse, devalutate al settembre del 2005 e rivalutate anno per anno, dovranno essere calcolati gli interessi nella misura di legge secondo i noti principi della Suprema Corte (Cass. S.U. sent. n. 1712/1995).

Passando al danno patrimoniale, alla parte compete il rimborso delle spese mediche documentate e ritenute pertinenti e congrue dal CTU, nella misura di € 679,33.

*Parte* e *CP_2* devono, dunque, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento degli importi di cui sopra.

*Parte* ha svolto domanda di manleva nei confronti di *Organ* *Controparte_3* *[...]* e *Controparte_7*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

Quanto a *CP_*, si rileva che la società è stata nelle more sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

La domanda in oggetto è, dunque, diventata temporaneamente improcedibile (sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo).

La questione, rilevabile d'ufficio, in quanto discendente da norme inderogabili dettate a tutela della "par condicio creditorum", è stata già sottoposta alle parti (cfr. verbale d'udienza del 16.10.2014).

Quanto a *Orga* la domanda, per quanto di ragione, merita, invece, accoglimento: invero, è documentata la copertura del rischio verificatosi e così pure l'esistenza di un regime di coassicurazione, con conseguente ripartizione del rischio tra coassicuratrici, senza vincolo di solidarietà.

Poiché il rischio coperto da *Organizzazione_2* risulta essere pari al 54% (il residuo 46% essendo stato assunto da *CP_8*, la rivalsa di *Parte_2 [...]* nei confronti della compagnia opera in quei limiti, per tutto quanto la convenuta dovrà versare all'attrice a titolo di risarcimento e spese legali, nonché di quanto la stessa dovrà altresì versare per il costo delle CTU.

Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza delle due parti convenute, che dovranno, pertanto, essere condannate alla rifusione di quelle sostenute da parte attrice.

La liquidazione viene effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale svolta (comprensiva di quella relativa al procedimento per accertamento tecnico preventivo).

Per le stesse ragioni, le spese delle tre CTU, come già liquidate con separati decreti (nell'ambito del suddetto procedimento per accertamento tecnico preventivo – R.G. 8304/2007 Tribunale di Sarzana - e nell'ambito del presente giudizio), vanno poste nei rapporti interni a carico dei medesimi due convenuti, in solido tra loro.

Quanto, infine, ai rapporti tra *Part Organ* e *CP_*, si ritiene vi siano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 930/2008 R.G.A.C., così provvede:



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320

- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, liquidati nella misura di euro 156.109,60, somma da devalutarsi al settembre 2005 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, a titolo di danno non patrimoniale e nella misura di euro 679,33, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme via via rivalutate dagli esborsi alla sentenza, a titolo di danno patrimoniale; oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in € 766,00 per esborsi ed € 18.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
- pone a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese delle CTU, come già liquidate con separati decreti anche nell'ambito della procedura per accertamento tecnico preventivo;
- condanna *Organizzazione_2* a tenere indenne *Parte* nei limiti della quota del 54% di coassicurazione, per quanto essa corrisponderà a titolo di risarcimento e spese legali a favore dell'attrice, nonché a titolo di spese di CTU, in forza della presente sentenza;
- dichiara improcedibile la domanda promossa da *Parte* nei confronti di *[...]* *Controparte_9*;
- dispone la compensazione delle spese tra *Part* *Organizzazione_2* *[...]* e *Controparte_4*

Così deciso in La Spezia il 17.10.2017

Il Giudice

Ettore Di Roberto

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-320